

L'uomo nella dimensione economica. Radici e prospettive di un'economia sociale. Appunti.

Gustavo Visentini

[maggio 2013]

- (*Premessa*) Cioè, *Quale è la dimensione economica dell'uomo* (il lemma comprende la *donna*).

Inizialmente avevamo proposto di trattare delle organizzazioni produttive non profit nelle economie di mercato: della loro presenza oggi e della loro evoluzione nell'esperienza. Su sollecitazione degli amici che hanno condiviso il progetto di questo incontro siamo andati alla radice dei problemi. Il tema ora assegnatomi è di così vasto impegno che facilmente posso cadere nel banale. Non ho sufficiente cultura per dire cose nuove; il tempo di una relazione mi costringe a riprendere per appunti la cultura che condivido.

Per altro verso siamo ai confini della filosofia. Le belle relazioni che mi hanno preceduto, le discussioni e gli interventi hanno dato al problema la dimensione filosofica e religiosa. Per parte mia intendo sfuggire al rischio di cadere nell'ideologismo dogmatico, al quale ci può portare il filosofo della teoria, rischio che non saprei come affrontare. Perciò volutamente ragiono in termini di azione pratica. Potrebbe essere assai interessante dedicare un altro incontro alla metafisica dei nostri problemi.

* *

Vorrei riuscire a spiegare che la dimensione economica è nella *dimensione giuridica dell'economia*, che traduce la *politica*. Quindi è il diritto che fa sociale l'economia secondo la politica che si dà il paese. In Italia la grave crisi di progettualità politica si riflette nella crisi del diritto, rendendo incomprensibile stabilire quale economia sociale viviamo.

I

(Il tema)

- (*Oggi l'economia coinvolge intensamente l'uomo*) Nel mondo contemporaneo l'economia è il profilo di gran lunga predominante nel definire l'assetto dell'uomo nella vita sociale. L'accumulazione del capitale per la produzione e la specializzazione delle competenze costringono all'intermediazione dell'azienda (pubblica, privata, profit, non profit), che organizza i fattori per la produzione di beni e servizi; l'autoconsumo è ai margini. L'uomo ne resta coinvolto come risparmiatore, imprenditore, professionista, lavoratore, consumatore, fruitore di servizi pubblici, contribuente; e, sottolineo, come consumatore di utilità non soltanto materiali, ma culturali e ideali. Il coinvolgimento, sconosciuto in

epoche passate, è in grado di condizionare l'esperienza di ciascuno nella partecipazione all'organizzazione sociale e politica del Paese; ma lo dobbiamo contenere entro i limiti della funzione strumentale dell'economia per la valorizzazione dell'uomo, che ne è il fine. L'economia, come il denaro che ne misura i risultati, e i poteri che organizza, devono restare mezzo per lo sviluppo della persona nella sua dimensione morale.

- (*Le istituzioni fanno l'economia*) L'organizzazione dell'economia si rivela in istituzioni, che il tempo configura; hanno la qualità, la stabilità, la capacità di evolvere nella continuità, che fanno darsi gli uomini che le immedesimano. Le leggi dell'economia non sono principi naturali universali, ma dipendono dal contesto storico, dalle regole e dalle logiche che conformano le rispettive istituzioni; e dipendono dal contingente. Il libero commercio già predicato da A. Smith di contro all'autarchia di List dipendevano dalle condizioni dei rispettivi Paesi; l'economia sociale tedesca è retta da principi diversi dall'economia francese¹; i precetti sulla politica di espansione predicati da Krugman non necessariamente valgono per l'Europa, che non dispone del privilegio del dollaro. L'economia italiana dovrà evolvere secondo nuovi principi, imposti dall'integrazione mondiale, se intende restare protagonista: è scelta politica; come è stata scelta politica la mondializzazione delle economie verso una integrazione, di cui stiamo facendo i principi, che la natura universale delle cose non ci dice. Le scelte politiche sono scelte tra valori e composizione tra diversi valori. Non diamo per scontato il progresso come valore universale; sicuramente v'è chi all'economia dello sviluppo preferirebbe il pauperismo dei vecchi tempi, garanzia di stabilità ancestrale; la protezione corporativa degli interessi può essere un valore per chi teme la mobilità del mercato; d'altro canto lo sviluppo secondo il mercato può essere accettato nonostante crei disuguaglianza; oppure a condizione che si accompagni alla equilibrata distribuzione dei redditi².

¹ AGLIETTA – BRAND, *Un New Deal pour l'Europe*, Paris 2013.

² Meglio intendo l'economia come la filosofia morale di A. Smith, piuttosto che modernamente come *scienza*. Keynes, esasperato dalla petulante argomentazione di Hayek sui fondamentali della scienza, ottuso ad intendere le costrizioni della congiuntura economica, che richiedono invenzione politica, interrompe il discorso, che affida all'agguerrito P. Straffa: v. la divertente ricostruzione di N. WAPSHOTT, *The Clash That Defined Modern Economics*, N.Y. 2011; Micossi richiamava Phelps, che da tempo ha studiato le diversità dei paradigmi economici; i diversi capitalismi.

- (*Il valore è nelle tecniche che ne organizzano il perseguimento*) Le istituzioni sono rette dai *valori*, che le *tecniche* della loro organizzazione immedesimano.

La distinzione che abbiamo l'abitudine di fare tra *valori* e *tecniche*, tra la scienza e la tecnica, è utile all'analisi di scuola, ma nell'esperienza è la tecnica che rende consistente il valore, il quale come principio legittima la tecnica. È dunque l'analisi delle tecniche di organizzazione delle istituzioni che ci consente di dire il valore cui esse sono improntate; il valore (la politica) che si è data quella società con la data istituzione. È l'analisi della disciplina delle società per azioni, delle organizzazioni non profit, o del processo civile, che ci consente di dire i valori che improntano le rispettive discipline; se intendiamo diversamente indirizzare la data istituzione dobbiamo adeguarne la disciplina al valore predicato. Ciò costringe ad un lavoro analitico anche quando si porta la discussione sui principi: può essere noioso, ma tutti sappiamo che “il diavolo sta nei dettagli”, ed è frequente che i dettagli tradiscano il valore dichiarato in principio. Per il moralista, l'*ipocrisia* è il peccato più frequente, che spesso è dissimulato argomentando sulla *necessità delle cose* o sulla *ragion di stato*³.

- (*Il modello che ispira le economie contemporanee*) Vediamo di dare il modello che ci viene dalla tradizione, che secondo il dire comune si vorrebbe improntare le nostre istituzioni. È il modello dell'economia liberale di mercato, che possiamo assumere a paradigma per cogliere la dimensione economica dell'uomo nell'esperienza dell'Italia contemporanea.

I valori, che come principi legittimano le istituzioni dell'economia, possiamo riconoscerli nei seguenti fondamentali: individualità, pluralismo, proprietà, diritto.

* (*L'individualità*) L'uomo è assunto nelle istituzioni della società nella sua identità personale: è il valore dell'individualità; l'uomo in tutte le sue espressioni: egoismo, altruismo, solidarietà. L'individualità comprende la

³ Leggo Papa Francesco “L'ipocrisia è il linguaggio proprio della corruzione” i cristiani non debbono usare “un linguaggio socialmente educato” incline “all'ipocrisia” ma farsi portatori della “verità del Vangelo con la stessa trasparenza dei bambini”; prende spunto dall'episodio del Vangelo del tributo a Cesare e della subdola richiesta dei farisei sulla legittimità di quel tributo (*Repubblica, Homepage* 4 – VI).

capacità di autodeterminarsi. La libertà di vincolarsi con contratto civile, che ha forza di legge tra le parti; la libertà di vincolarsi alle decisioni comuni con il contratto sociale, che istituisce l'ordinamento politico. Le libertà economiche sono inscindibili dalle libertà civili; ne sono manifestazione in quanto l'esercizio richiede mezzi economici, che le consentono e le delimitano. La libertà, le libertà sono modulate dalla responsabilità. L'uomo titolare di libertà è individualmente responsabile del loro esercizio. La responsabilità è personale, politica, penale e civile, ciascuno risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. La libertà individuale comprende la libertà di associazione, e ne è enfatizzata; in tutte le forme associative, per qualsivoglia finalità: economica, politica sociale. Così si costituiscono le istituzioni private, profit e non profit, per scopi di guadagno o per finalità di mutua cooperazione o altruistiche; pubbliche, sociali, politiche. La loro legittimità poggia sugli individui; della loro azione ne rispondono gli individui: dipendono dalle volontà individuali, che variamente si combinano per definire la decisione collettiva; la loro forza è condizionata anche dai mezzi materiali che gli associati sanno darsi.

* (*L'individualità nella convivenza, se fondata sulla tolleranza, genera il pluralismo*) L'uomo è sostenuto da verità, valori, che per ciascuno sono universali; ma che nella società sono diversi, di parte, soggettivi di singoli o di gruppi. Per rendere oggettivo il valore, quando è necessario costituire l'autorità per l'azione collettiva, privata o pubblica, la democrazia si contrappone all'autocrazia.

La *democrazia* assume la pari dignità di ciascuno, in grado di stabilire i propri interessi. Per la convivenza, la diversità degli interessi impone il pluralismo, generato dalla *tolleranza*. L'istinto al sociale è nell'egoismo dell'individuo; per convivere nella società gli individui devono compromettere. Risponde all'interesse ben compreso di ciascuno combinare gli interessi e i valori nella tolleranza, anziché con la guerra cadere sotto l'autorità del più forte: discutere per convincere o convincersi; oppure mediare le differenze insormontabili nel compromesso o nel giudizio. Si suppone che ciascuno sia in grado di intendere i propri interessi: forse non sempre di individuarli; ma in grado di capire la coincidenza o la compatibilità dell'interesse proposto collettivo con il proprio. Il grado di successo della convivenza in democrazia dipende dall'intensità e dalla diffusione della cultura. Non ha torto l'antico filosofo che vede nell'ignoranza la genesi del male.

La democrazia procede secondo regole, la cui qualità la immedesima

nelle istituzioni politiche e private, cioè regole che creano la dipendenza dell'autorità comune dagli individui. Con il contratto costitutivo della autorità, l'azione collettiva (pubblica o privata) segue la regola maggioritaria, dove la minoranza ha il diritto di divenire maggioranza, attraverso il dibattito che prepara la decisione. Sappiamo quanto sofisticate siano le discipline per ottenere l'adesione al principio con la migliore approssimazione possibile; quanto sia delicato organizzare il dibattito sociale in modo che non sia sopraffatto dalla demagogia; sappiamo anche quanto sia difficile contenere le deviazioni verso il paternalismo autocratico, foriero di parassitismo burocratico. Le deviazioni sono stimolate anche dalla vischiosità degli interessi, che nel contingente cercano di consolidarsi: il fenomeno viene identificato nelle forme corporative.

Il valore dell'individualità si è lentamente affermato nelle nostre società liberali, non senza contestazioni o, dall'altro estremo, esasperazioni (anarchia). Non è di generale accettazione. È formalmente negato da società importanti come la Cina; accettato nella dimensione economica, ma decisamente condizionato dall'autocrazia politica⁴.

Il principio organizzativo *dell'autocrazia* non poggia sul valore dell'individuo come agente della società, ma sul principio elitario, che legittima il governo del *migliore*, individuato dal ristretto gruppo degli autocrati (formatosi per tradizione familiare, per cooptazione, con la forza ecc.), in grado per la loro *scienza* di perseguire il bene comune; di tutelare il popolo (paternalismo).

* (*La proprietà*) La proprietà è intesa come il diritto che consente la libertà: l'individuo, singolo e associato, deve disporre dei mezzi materiali che consentono e delimitano le libertà. Per le società contemporanee organizzate in democrazie liberali, la proprietà è un valore, non una mera tecnica per organizzare la produzione. Ma è proprio questo il punto seriamente in contestazione: è un furto, si è detto, alla radice degli egoismi che degenerano la solidarietà nella convivenza. I seguaci di Gesù nei vangeli non sono proprietari; la dottrina francescana del poverello riprende con forza il motivo della corruzione della proprietà, che non senza difficoltà è difesa nella dottrina ufficiale; il marxismo ne ha ripreso la condanna. La costituzione americana non

⁴ M. AGLIETTA – GUO BAI, *La voie chinoise*, 2013; vi è la convinzione di poter distinguere le libertà economiche dalle politiche.

ne parla: per l'interprete è intrinsecamente compresa nelle libertà individuali. La nostra costituzione, affermandola, la condiziona all'utilità sociale, indirizzo assai vago⁵.

* (*Il Dritto*) Con l'evoluzione delle società, i costumi che il convivere comune aveva radicato nel tempo in consuetudini, *l'ethos*, cioè l'etica, si sono fatte diritto.

Oggi il diritto integra l'esercizio legittimo dell'autorità, che si forma per la volontà collettiva come decisione non arbitraria. All'accettazione tacita delle regole consuetudinarie si sostituisce e si sovrappone la volontà comune del popolo sovrano, che nella legge dispone, con atto cosciente, del suo diritto; che nella sentenza decide il caso concreto, secondo diritto. Attraverso la procedura parlamentare, che proietta nella rappresentanza la volontà dell'elettorato, la discussione politica si definisce nella legge, che plasma il diritto. *La legge è la volontà del popolo. La sentenza è data in nome del popolo.* Il giudice con la sentenza decide la controversia secondo diritto, articolando il sillogismo che spiega nella motivazione. Nella fattispecie astratta la norma della fattispecie concreta è postulata come dato preesistente: ma la norma è dedotta dal diritto nello stesso processo, mediante l'interpretazione, argomentandone l'applicazione al fatto in causa, nel contraddittorio delle parti: il giusto processo.

Il diritto è un'istituzione terribilmente sofisticata, tesa a contenere l'arbitrio del potere e a farlo dipendere dalla volontà collettiva, cioè dagli individui; la sua qualità nel perseguire l'obiettivo è nella qualità delle istituzioni politiche e giudiziarie, in grado di costringere ad argomentare l'etica che la società si vuole dare con la legge; a sottoporre lo stato stesso, come esecutivo, al dominio della legge del parlamento; ad argomentare nella sentenza, secondo diritto, la soluzione delle controversie: tra privati e tra lo stato ed i privati. La separazione dei poteri è la tecnica che costringe l'autorità a dare ragione delle sue decisioni secondo diritto: chi governa non può fare la legge del suo governo e, nel caso di controversia, giudicarne il rispetto. È proprio la tecnica della *separazione dei poteri* che crea il fenomeno giuridico, modernamente inteso. L'estensione dei rapporti sociali soggetti alla tecnica del diritto, e l'efficienza delle istituzioni giuridiche, rispecchiano il grado d'intensità delle libertà nella data società.

⁵ P. GRNSEY, *Thinking about Property. From Antiquity to the Age of Revolution*, 2007.

Se numerosi aspetti della vita in società continuano ad essere regolati dall'etica nell'assenza di costrizioni giuridiche, le materie del commercio e dell'economia, rette dai principi della *giustizia commutativa* nei rapporti patrimoniali, sono dominate dal diritto. La protezione del consumatore, del lavoro, del risparmio, l'organizzazione della società per azioni, lo sviluppo della concorrenza sono affidate al diritto, che si vorrebbe risponda all'etica che la società politica si sa dare. L'etica passa per il diritto, che poi eventualmente sviluppa. Nella *formazione del diritto* la morale commerciale ha l'importante funzione di pretendere dai protagonisti (non ultimi gli stessi commercianti e le loro associazioni) di elaborare suggerire pretendere leggi etiche; nell'*applicazione del diritto commerciale* la morale si risolve nell'etica della legalità, che fa un vincolo giuridico della stessa correttezza nel dispiegamento dei rapporti. I codici c.d. etici debbono innanzitutto essere nella legge, che efficacemente possono aiutare ad integrare, ma che difficilmente possono sostituire, per la scarsa affidabilità che danno nella loro formazione (di solito unilaterale) e perché le loro regole sono debolmente sanzionate.

Non si contrapponga il diritto *positivo* al diritto *naturale* come due entità; le parole indicano due profili della stessa realtà. Con *positivo* si indica la forma esteriore del diritto, cioè la sanzionabilità delle sue regole secondo giusto processo; mentre con diritto *naturale* si indicano i valori che danno sostanza alle regole. L'autorità di Creonte immedesima l'etica della convivenza dei cittadini di Tebe, che Polinice aveva tradito; dal che la condanna di Antigone, che immedesima l'etica della famiglia, per avere dato, contro il divieto della città tradita, sepoltura al fratello: il dramma non scaturisce dallo scontro tra il diritto positivo ed il diritto naturale, ma dallo scontro (politico) tra due valori dell'etica (del diritto) naturale (stato – famiglia)⁶.

La giustizia che fa del diritto il valore contrapposto all'arbitrio è nel giusto processo della sua formazione e della sua applicazione. Sottolineiamo che il diritto è nella forza delle istituzioni a costringere la convivenza secondo le tecniche non soltanto della separazione dei poteri, ma anche delle giuste procedure nell'esercizio dei poteri. La legge, la sentenza, il provvedimento dell'esecutivo, non generate secondo giusto processo non sono diritto; sono esercizio arbitrario del potere. La legge del tiranno è espressione della sua volontà, perciò arbitraria; non è espressione della volontà collettiva, la quale perciò stesso è in grado di vincolare sé stessa. Le regole che crea il tiranno sono

⁶ Cfr. le mie *Lezioni di teoria generale del diritto*, III ed. 2008.

un'apparenza di diritto: non danno l'affidamento di essere criterio per l'azione dell'autorità e per la formazione della sentenza nel giusto processo, poiché il tiranno è sempre in grado (eventualmente su stimolo dell'interessato) di decidere diversamente o di sostituire la sua volontà al giudice (o di imporre al giudice la sua volontà).

Nell'esperienza storica verificiamo la presenza di materie soggette al diritto, per lo più le relazioni private, che convivono con l'autocrazia, che gode del privilegio dell'immunità giuridica; ma quel diritto (privato) è debole; l'autocrate in potenza è sempre presente, in grado di piegare alla sua politica la sentenza.

- (*Cosa concludere?*) Il mercato è creato dal diritto, che fa la dimensione economica dell'uomo nelle nostre società di democrazia liberale.

Non confondiamo l'economia sociale con l'assistenzialismo foriero di rendite; con il paternalismo, trappola del parassitismo burocratico, riparo di interessi corporativi. La dimensione sociale la crea il diritto nel promuovere le prerogative individuali per la partecipazione di ciascuno alle istituzioni dell'economia: la legge, la sentenza. L'economia retta da istituzioni liberali ordina il suo diritto sull'individuo, predisponendo gli strumenti legali affinché si sviluppi l'iniziativa degli imprenditori, dei consumatori, dei risparmiatori, degli azionisti ecc. Il mercato è al centro dell'ordinamento, sistema di relazioni improntate alla giustizia commutativa regolate dal diritto privato; istituzione di libertà individuale, che predispone le condizioni di efficienza sociale.

L'efficienza del mercato sta nella dipendenza delle unità produttive dalla domanda dei consumatori finali. L'imprenditore, per coprire i costi con i ricavi contrattati nella libertà di scelta delle controparti, è costretto, per il vincolo dell'autonomia patrimoniale, all'efficiente combinazione dei fattori produttivi, i quali anch'essi di riflesso subiscono il rischio del mercato. L'efficienza delle unità produttive fa efficiente il sistema nel ridurre le rendite parassitarie. La costrizione all'efficiente combinazione dei fattori produttivi è nelle regole del diritto che: - fanno libere le scelte delle controparti di domandare ed offrire beni e servizi, nella concorrenza della domanda ed offerta; - dispongono adeguate informazioni affinché le scelte siano coscienti; - proteggono le contrattazioni dalle inadempienze, dagli abusi, dalle frodi, con adeguati rimedi giurisdizionali; - sanzionano nel fallimento l'inefficienza con la liquidazione dell'iniziativa, liberando i fattori produttivi per altre iniziative

concorrenti: la mobilità dei capitali, del lavoro, della terra promuove l'innovazione.

Dunque l'efficienza del mercato è nella qualità del diritto delle sue istituzioni: concorrenza, fallimento, informazione, contratti, società, rimedi per gli illeciti; coerenza degli interventi amministrativi alla logica del mercato. - Mediante l'azionabilità dei *diritti privati*, il controllo sulla legalità dei comportamenti dei responsabili è affidato al mercato. - Quando per lo squilibrio tra le parti l'una è dominata dall'altra, per restituire efficacia al vincolo di mercato divengono opportuni *interventi amministrativi*, orientati a restituire alla parte debole la capacità di decidere: di negoziare o di servirsi del rimedio apprestato dal diritto privato (protezione del consumatore; del risparmiatore; del concorrente); perciò sono indicate *autorità* del mercato, di contro alle *vigilanze tutorie*, quando l'intervento amministrativo sostituisce, o comunque si sovrappone, al rimedio di diritto privato (es. la vigilanza bancaria). - La congiuntura può richiedere interventi amministrativi correttivi del mercato secondo intenti di *giustizia distributiva* (agevolazioni di sostegno o di promozione; deroga alla regola del fallimento), i quali devono rimanere straordinari per non alterare definitivamente le condizioni di concorrenza, di fatto ed impropriamente sostituendo il mercato con il servizio pubblico. - Infine, è il legislatore a decidere se determinati beni o servizi debbano essere sottratti al mercato o per la situazione di monopolio naturale o perché lo vuole il sentimento etico del Paese: ma la sostituzione richiede formale e specifica disciplina (es. sanità, scuola).

La disponibilità diffusa delle azioni civili da parte dei diretti interessati a pretendere, attraverso il rimedio, la legalità del comportamento o il risarcimento del danno subito, si rivela il migliore controllo sul comportamento dei fiduciari del mercato; funge contestualmente da sanzione dell'illegalità; funge anche da efficace controllo nei riguardi delle stesse autorità di vigilanza. Così la piena operatività della regola del fallimento giudiziario costringe al rendiconto non soltanto i soci, gli amministratori, i dipendenti, i creditori, ma le stesse vigilanze. La convergenza di questi interessi spesso ha successo nel protrarre artificialmente la sopravvivenza dell'impresa, con loro vantaggio, ma a danno dei concorrenti, del mercato, in definitiva con spreco di risorse sociali. Quanto vado dicendo trova conferma nelle esperienze nostre e di altri paesi. È l'applicazione del principio del bilanciamento dei poteri, dove il mercato, impersonato nel giudice sollecitato dall'azione giudiziaria, costringe al rendiconto i diversi poteri coinvolti. Taluno ritiene ingombrante, pervasivo, il

controllo giudiziario sollecitato dal mercato; si dice che l'azione giudiziaria può essere stimolata da intenti perversi di ricatto; a questo vi sono rimedi; nell'esperienza del passato ricordiamo l'elaborazione della giurisprudenza di Milano in tema di bilanci delle società azionarie, importante per le novità allora introdotte al fine di migliorare la rappresentazione contabile. Infine l'efficacia del diritto nell'astringere l'impresa al rischio del mercato è anche protezione delle istituzioni politiche dagli abusi e interferenze del potere economico, e viceversa, così da meglio separare l'economia dalla politica, nella dialettica che l'esperienza ci dimostra essere una costante della dimensione economica.

Facciamo attenzione. Fondare la convivenza sull'individuo; fondare l'economia sul mercato, non è respingere il valore della solidarietà. Il mercato va temperato con altri valori: l'uomo nella posizione di lavoratore; l'ambiente; il territorio; la politica industriale del Paese; la contribuzione con l'imposta alle spese pubbliche ecc. Ma la mediazione passa per la legge secondo dialettiche che trovano formalizzazione nelle varie branche del diritto: diritto del lavoro e della protezione sociale, diritto amministrativo dell'ambiente, diritto tributario ecc. Sono vincoli che s'impongono all'imprenditore, esterni al mercato, che concorrono alla sua delimitazione, compatibili con i suoi meccanismi⁷. La ripartizione delle competenze chiarisce i ruoli e le responsabilità, secondo un'etica bene intesa.

Quando si condanna il dominio del mercato sui valori dell'uomo in società si cade nel fraintendimento di scambiare per mercato il dominio di imprese e società che, sottraendosi alle costrizioni del mercato, ne distruggono i fondamenti, per accrescere la rendita di posizione. Non di rado ne è responsabile il legislatore che, correo o incapace, allenta le costrizioni o rinuncia a regolare l'economia nella dimensione del mercato. Il mercato non è nella natura delle cose, come vuole far credere chi cerca di sfuggirne i vincoli, bensì è sofisticata creatura del diritto. Nella natura l'imprenditore cerca di massimizzare il proprio guadagno, e il dominio che ne consegue, con lo sfuggire da responsabilità e a scapito delle controparti e dei concorrenti. L'ingordigia da condannare, per chi crede nel mercato come valore, è la rendita, non il profitto sul mercato, che invece indica l'efficienza dell'impresa, calcolata in denaro, secondo la misura contabile che è propria della rappresentazione dei fenomeni commerciali, ragguagliati nella loro dipendenza

⁷ Quando i vincoli divengono incompatibili con i meccanismi del mercato ricadiamo nella trasformazione in fatto del settore in servizio pubblico.

dalla finanza. Nella dimensione sociale dell'uomo il profitto, la rendita, il salario, il reddito, l'interesse ecc. sono entità neutre, come il denaro che le commisura: il valore sociale, criterio del giudizio morale, è sulla giustificazione dell'appropriazione e nell'impiego delle disponibilità.

Il fraintendimento conduce all'equivoco di affidare all'etica dello stesso imprenditore interessi e valori sociali che soltanto l'etica della legge è in grado di proteggere. Evitiamo l'ipocrisia di fare dell'imprenditore il responsabile etico del sociale: la protezione delle controparti non è affare suo. L'imprenditore fa il suo affare e così il mercato funziona se alle controparti sono dati gli strumenti legali per fare il loro affare. È qui che di frequente si annida il diavolo. È proprio sulla concreta protezione dei diritti astrattamente affermati che si dispiegano le deviazioni, tali da svuotare il principio predicato. La deviazione si ottiene manipolando i profili c.d. tecnici delle istituzioni, che appaiono dettagli, ma che immedesimano il valore protetto. Le forze che premono per sottrarre all'individuo la protezione degli interessi sono importanti. Il paternalismo racchiude l'ipocrisia di sottrarre le protezioni ai singoli con la scusa della loro incapacità. Invece è fornendo loro gli strumenti di protezione del diritto, che solo in via residuale possiamo stabilire se serve un'amministrazione di tutela.

II

(L'uomo nella dimensione dell'economia italiana)

Per provocare la discussione rifletto sulla situazione dell'imprenditore e degli investitori nella dimensione dell'economia italiana, servendomi del paradigma precedentemente delineato. Sono temi di cui mi sono occupato come docente di diritto commerciale⁸. Sul piano generale, per concludere compiutamente l'argomento dell'uomo nella dimensione economica dell'Italia di oggi, meriterebbe parlare anche del lavoro, del consumatore, del professionista; quindi della dimensione europea. Eventualmente saranno argomenti per altri incontri.

- (*Crisi dello Stato di diritto*) E' evidente la serietà della crisi del diritto, sebbene non sempre sia compresa, nelle sue radici istituzionali e nelle conseguenze pratiche. La crisi non è soltanto nell'inefficienza delle istituzioni

⁸ In *La società per azioni*, Cedam 2012.

giuridiche. Con il tempo sono maturate condizioni di crisi della istituzione stessa del diritto: la legge e la giurisdizione. Se le forme sono ancora di ordinamento regolato dal diritto, la sostanza è venuta radicalmente a mutare, ciò che ora è soltanto *apparenza di diritto*.

L'esecutivo si è appropriato della formazione della legge, sottraendola alla sovranità popolare del parlamento. È in crisi la separazione del potere esecutivo dal potere legislativo. Per altro verso è in crisi la giurisdizione; sono in crisi le giurisdizioni. Le relazioni economiche tra i privati sono in balia della ragione del forte, non soltanto per l'inefficienza della giurisdizione civile, ma anche per l'inadeguatezza del diritto privato di fronte all'evoluzione dei fenomeni da regolare. Gli operatori esteri denunciano l'incertezza del diritto come maggiore ostacolo agli investimenti in Italia; causa non minore delle lamentate difficoltà burocratiche: senza diritto, quando l'azione giudiziaria si rivela remota, l'organizzazione della società si dissolve in burocrazia. Ma prima a soffrirne è l'impresa italiana.

* (*La legge ha perduto la posizione centrale nella formazione del diritto*) Il governo si è appropriato della funzione normativa attraverso l'impiego abusivo della delega legislativa e dei decreti legge, che la Corte costituzionale dapprima non ha saputo contenere; poi ha in un certo senso agevolato. - "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti", è disposizione costituzionale che la prassi ha rovesciato: ormai il governo ottiene deleghe, ad es. per "migliorare il governmento della società"(vocazione di desiderio), senza indicare un qualche principio che abbia contenuto dispositivo di scelta politica (ad es. separare l'incarico del presidente della società dall'amministratore delegato), sì che la politica resta sottratta al parlamento. - I decreti legge non rispondono a "casi straordinari di necessità e d'urgenza": la condizione è abrogata nella prassi consolidata; per la Corte soltanto l'evidente mancanza della "straordinaria necessità ed urgenza" inquina il decreto. Spesso il decreto è impiegato come iniziativa di legge, così inoltrata al parlamento secondo procedura non soltanto più rapida del disegno di legge; ma anche costrittiva del dibattito parlamentare, nel senso che se alla scadenza non è convertito, ne possono derivare danni che il parlamentare è disposto ad evitare; costrizione ancor più incisiva quando con la conversione è chiesta la fiducia.

Aggiungiamo il peso crescente della normazione secondaria, che ormai

non discrimina tra regolamenti esecutivi e indipendenti. Il fenomeno è invadente, ed ha assunto dimensione patologica nella produzione normativa delle autorità c.d. indipendenti, in assenza di un progetto maturato secondo principi costituzionali, in particolare sulla portata *dell'indipendenza*. È difficile individuare con una qualche precisione il fondamento legale, che consenta alla legge di conservare il dominio sulle scelte politiche della normazione secondaria. Si confonde il momento amministrativo con il normativo. Non soltanto le forme spesso non permettono con evidenza di distinguere i regolamenti dai provvedimenti o dai semplici pareri, ma nella stessa organizzazione dell'autorità non è istituzionale la separazione tra amministrazione, normazione e attività con funzione sanzionatoria. La produzione normativa delle autorità indipendenti, non soggetta a controlli governativi di legalità, per la sua natura di regolamento non è immediatamente e agevolmente sottoponibile al controllo giudiziario di legalità.

Non dobbiamo scordare l'area estesa delle relazioni sociali regolate dal diritto italiano su indirizzo della UE. La debolezza del fondamento democratico dell'autorità UE è, *deve*, essere corretta dalla incisiva partecipazione dei parlamenti nazionali sia nella elaborazione dei provvedimenti comunitari, attraverso il proprio governo, sia nella traduzione in legge nazionale, considerata la gamma di scelte di solito consentita. L'autorità del parlamento è particolarmente penetrante in Germania, ma è così anche in G.B. ed in Francia, pur nella diversità dei principi. Da noi la procedura si è rivelata un altro strumento di appropriazione della formazione da parte del governo, che è abilitato con delega a provvedere, sentite le commissioni parlamentari, inadeguate a conservare la sovranità parlamentare.

Se andiamo alla sostanza delle cose, vediamo tradito l'obiettivo dei costituenti di concentrare sul parlamento la decisione politica sulla evoluzione del diritto, non soltanto circoscrivendo le eccezioni a strette condizioni di tempo, ma soprattutto garantendo alla legge la sovranità del diritto.

La centralità della legge è centralità del popolo che il parlamento rappresenta. Nella rigida ripartizione dei poteri, la formazione della legge segue la procedura parlamentare, la quale sviluppa la dialettica in grado di coinvolgere l'opinione pubblica per raggiungere quella maturazione che fa della legge l'espressione del sociale. Invece nel seno del governo la formazione del provvedimento normativo risponde piuttosto alla struttura del potere autocratico. Non organizzato a questi fini, in assenza di procedure di informazione e di contraddittorio, la formulazione dei testi è esposta a

pressioni di chi primo si presenta o di chi tesse rapporti abitudinari, su base fiduciaria, con le persone incaricate: la vicenda non garantisce imparzialità e certamente non favorisce il coinvolgimento dell'opinione pubblica. Probabilmente sono tutte ragioni che spiegano la scarsa qualità dei testi e spesso la loro portata contingente, quasi a risolvere la questione del giorno. Il problema è generale, ma si manifesta soprattutto nella dimensione dell'economia, dove è l'impresa meglio in grado di governare gli interventi, per le caratteristiche della materia, complessa e soggetta ad interessi di parte.

* (*La protezione giurisdizionale nelle relazioni private*) Non è soltanto l'inefficienza della magistratura civile che riduce, sino a vanificare, la protezione dei diritti dei protagonisti del commercio: è nell'esperienza la perdita della garanzia giurisdizionale quando la durata del processo rende praticamente inutile la sentenza. Non è con termini perentori che possiamo rendere compatibile la sentenza con la sua funzione: la *causa* vuole i suoi tempi di maturazione; sono le modalità di maturazione della *causa* che vanno rafforzate, di conseguenza possono essere concentrati i tempi del processo. Si dovrebbero meglio impiegare le risorse esistenti ed accrescere gli investimenti; la durata e la qualità del processo potrebbero essere migliorate con l'impiego di ausiliari del giudice, orientando il processo alla concentrazione della *causa*; va rivista l'avvocatura, distinguendo la professione specializzata per il contenzioso, che è mestiere profondamente diverso dalla consulenza giuridica. Non è questa l'occasione per aggiungere parole ad un problema ormai di comune sentire, assai complesso da affrontare, anche per la resistenza di interessi precostituiti.

È grave la drastica riduzione dei diritti dei risparmiatori nelle recenti leggi; G. Rossi ha immediatamente denunciato la *Riforma* delle società per la riduzione dei diritti degli azionisti, regolati già insufficientemente dal codice civile, tenuto conto dell'evoluzione delle cose; nella prospettiva dell'economia sociale di mercato sono inspiegabili gli ostacoli frapposti alle azioni giudiziarie di classe. Ricordo le limitazioni al diritto di voto; all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, riservate a minoranze qualificate; la drastica riduzione del controllo della minoranza mediante denuncia ai sindaci e al tribunale; la pratica eliminazione del potere delle minoranze di convocare le assemblee; la restrizione delle competenze dell'assemblea nel sistema c.d. duale. Come sappiamo, sono i diritti dei soci (voto, impugnativa, azione di responsabilità, convocazione, denunce ecc.) che costringono gli amministratori a rispondere anche alle minoranze, sottraendoli alla esclusiva dipendenza della

maggioranza di controllo. Significativo per la qualifica della società è il regime del diritto di voto, sino all'esclusione. Sommando il capitale così raccolto con il patrimonio di rischio raccolto con i c.d. strumenti finanziari, il governo della società potrebbe trovare la sua legittimazione su una frazione, assai ridotta, del patrimonio di rischio, offuscando il contratto per orientare la società alla prospettiva istituzionale. Si configura quel risultato, spesso criticato⁹, del controllo senza responsabilità, aggravato dalla inspiegabile soppressione per gli azionisti con voto limitato (o privi di voto) delle difese: impugnazione, denunce, azione di responsabilità ecc.

La Riforma riduce il controllo giudiziario sui vertici dell'impresa, che nelle società quotate è sostituito da controlli interni ed amministrativi, inutile burocrazia nella pratica inesigibilità della sanzione giudiziaria. L'efficacia dei controlli dipende dall'azione giudiziaria per le carenze di controllo. L'affievolimento del controllo giudiziario, e quindi dei diritti, è anche nelle novità che nei fatti rendono difficile la prova dei comportamenti negligenti, omissivi o abusivi. - Innanzitutto il *conflitto d'interessi*. La dimensione economica è un tessuto di relazioni fiduciarie che esigono in chi gestisce la lealtà, che la diffusa presenza di conflitti d'interesse seriamente inquina, se non contenuta dal rischio di rispondere giudizialmente del danno. Secondo il diritto comune delle relazioni fiduciarie, codificato nel mandato, la prova del conflitto da parte di chi lamenta il danno è sufficiente ad integrare la slealtà del mandatario. Questa era la disciplina previgente anche per la società azionaria, che inoltre configurava la sanzione penale per l'amministratore che avesse agito in conflitto (ammenda). In buona sostanza la nuova legge elimina il divieto di agire in conflitto, complicando la prova, poiché allo stato attuale non sembra più sufficiente dare conto del conflitto per presumere la slealtà. La nuova disposizione penale è confusa e comunque è riduttiva. - Viene eliminato il dovere generale degli amministratori di *vigilare* sull'esercizio delle deleghe, con la conseguenza che per la responsabilità degli amministratori non è più sufficiente dare la prova dell'omissione di vigilanza, e, se del caso, che gli amministratori non si sono diligentemente dotati dell'organizzazione sufficiente per esercitare la vigilanza. - D'altro canto le informazioni ai consiglieri sono veicolate (filtrate) dal presidente esecutivo, che ne attesta la verità e sufficienza, senza dialettica del consiglio. Il consigliere le riceve passivamente, e le recepisce per quel grado di conoscenza che gli consente la

⁹ Riguardo ad es. alle società a catena.

competenza personale delle cose, senza l'ausilio di un'adeguata organizzazione affinché l'informazione si traduca in personale, approfondita, *conoscenza* delle cose: l'informazione, senza gli strumenti per elaborarla in conoscenza, è inutile. La diligenza dell'amministratore si esaurisce nel chiedere quanto gli consiglia il buon senso, esente dal dovere di accertare quanto gli viene detto, poiché non ne ha il potere (le responsabilità sono commisurate ai poteri). - Secondo l'ultima redazione della disciplina della revisione contabile la società incaricata è praticamente sottratta a responsabilità per negligenza, azione veramente di difficile esperimento¹⁰. Se teniamo presente che anche la sanzione penale per il falso di bilancio è divenuta scarsamente efficace, c'è da chiedersi quale affidamento possono dare al risparmio i rendiconti delle società; e per quale ragione si debbano sopportare i costi di un servizio divenuto inutile in seguito a questa deregolamentazione.

Le riforme intendono rispondere alla filosofia di affidare al solo mercato il giudizio sulla efficienza dei vertici aziendali, liberandoli dall'intralcio di azioni giudiziarie: il socio dà il suo giudizio negoziando l'investimento. Peraltro gli interventi riguardano anche le società a ristretta base azionaria, dove il socio non è in grado di negoziare l'investimento; nel negoziare il socio può subire il danno della illegalità ormai perpetrata. Comunque è proprio il sentirsi immune da responsabilità che stimola l'amministratore ad assumere rischi incompatibili con la comune diligenza; che stimola comportamenti illegali, anche la frode, che di per se stessi integrano l'inefficienza dell'equilibrio contrattuale, determinando nel tempo l'inaffidabilità e la sfiducia degli investitori. È quanto ci dice l'esperienza di questi anni, che ha assistito al pratico dissolversi del mercato mobiliare e di borsa, in presenza non soltanto di diffuse illegalità, ma soprattutto di comportamenti abusivi difficili da sanzionare¹¹. Si coglie la diversità dei sistemi giuridici se consideriamo l'ammontare davvero elevato delle somme corrisposte per risarcimenti danni e i fondi destinati al rischio di azioni giudiziarie nei bilanci delle maggiori banche che operano negli USA, rispetto alle banche che operano in Italia. Se, come si dice, è la qualità degli scandali a rivelare la qualità del diritto, ne è confermata la scarsa qualità del nostro diritto.

Invito da ultimo alla lettura della *disciplina penale delle società*,

¹⁰ Cfr. A. De Ferrariis, Il regolamento del 28 XII 2012 n. 261, in Archivio Ceradi, sez. Impresa e società 2013.

¹¹ Ne dà notizia la stampa, cfr. ad es. la rubrica di A. Penati, su *Repubblica*.

confrontando le nuove disposizioni con le precedenti, in tema di false comunicazioni, di falso in bilancio, di conflitto d'interesse, di omissioni e di infedeltà patrimoniale. Non creda il profano che la difficile lettura dipenda dall'essere impreparato al tecnicismo degli addetti ai lavori! Anche il giurista ha serie difficoltà a capire gli articoli; si coglie soltanto un grave regresso della protezione penale. È proprio al riparo del presunto tecnicismo che la fattispecie di reato, apparentemente severa, risulta nei fatti di difficile applicazione (è il peccato d'ipocrisia). Ne potrebbe conseguire l'arbitrio giudiziario nel tentativo comunque di applicare la disposizione, con accresciuta incertezza del diritto.

- (*L'espansione dei principi amministrativi a relazioni propriamente private*)

L'espansione della giurisdizione amministrativa a relazioni economiche che avrebbero meritato di essere regolate come amministrazione pubblica del diritto privato, cioè come diritto soggettivo, affievolisce la protezione delle libertà economiche, condizionandole a ragioni d'interesse pubblico¹². In questo contesto, le libertà economiche restano soffocate dalla burocrazia; da un eccesso di regolamentazione, tesa a risolvere ogni possibile caso in via preventiva, in assenza del riscontro giudiziario adeguato a stimolare gli operatori a *darsi il proprio ordine*; da interventi che finiscono con l'essere arbitrari. Per comprensibili ragioni pratiche, in considerazione dell'esperienza amministrativa, la struttura tecnica di vertice degli apparati governativi del Paese è affidata a persone che sono (e restano) esponenti delle giurisdizioni amministrative, e che non raramente assumono posizione preminente nelle autorità indipendenti. Alla luce dei principi questo impiego delle stesse persone, anche se al momento sottratte ai compiti giurisdizionali, non è bene; può ridurre la garanzia giurisdizionale; se non altro affievolire l'affidamento sull'imparzialità giudiziaria¹³.

- (*Ipertrofia dello stato-governo*) Alla crisi della legge e della giurisdizione si è venuta aggiungendo la crisi dell'istituzione politica della regione, accentuata nell'ultimo periodo. Il decentramento politico territoriale è non soltanto

¹² ZANOBINI, *L'amministrazione pubblica del diritto privato*, 1918.

¹³ Mi limito a ricordare la crisi del contenzioso tributario, che inquina i rapporti stato – contribuente.

necessario per una seria riforma dell'apparato statale; è anche il rafforzamento delle prerogative individuali che possono così articolarsi tra l'ente locale per la prestazione di servizi e lo stato per le libertà fondamentali (democrazia). Nella federazione tedesca lo stato sociale è di competenza regionale, politica non soltanto amministrativa. Scuola cultura università salute turismo ecc. dovrebbero essere di esclusiva pertinenza regionale, così da concentrare lo stato nelle funzioni essenziali e nel controllo, che richiede uffici sofisticati. L'ipertrofia dello stato rivela inefficienza burocratica.

- (*La privatizzazione dell'economia*) Cosa dire dell'incompleta e insoddisfacente privatizzazione dell'economia? Negli anni '90 l'Italia si era proposta di convertire in privata l'economia mista, radicata sull'assetto della finanza impostato da Beneduce in seguito alle crisi degli anni '20 ss. Con questa formula s'intende un'economia nella quale lo Stato dispone di strumenti d'intervento per regolare ed alleviare il vincolo finanziario di mercato. Le tecniche più ricorrenti erano: apporti in capitale, attraverso i fondi di dotazione per le pp.ss.; erogazione dei finanziamenti a medio termine o con partecipazione azionaria da parte degli istituti di medio termine; fondi per agevolazioni finanziarie, al Mezzogiorno, alla ricerca ecc. Il sistema postula il controllo sulla finanza, perciò accentrata sull'intermediazione bancaria (per lo più enti pubblici): praticamente è esclusa la raccolta obbligazionaria ed è costretta ai margini la raccolta azionaria.

L'economia mista, con l'ostacolare lo sviluppo del mercato di borsa, non soltanto impedisce all'impresa di usufruire dei vantaggi della concorrenza tra raccolta diretta e l'intermediazione bancaria; ma ne soffoca l'innovazione. Il corretto banchiere assume il rischio dell'inadempimento, ma si sottrae al rischio dell'innovazione quando può compromettere il rimborso del finanziamento. Alla morte di Adriano Olivetti la società affrontava la conversione verso l'informatica, il cui insuccesso avrebbe di certo compromesso i finanziamenti bancari, già in dubbio per le precarie condizioni del debitore: il rischio della conversione non è proprio della banca, ma va diffuso nel mercato azionario di borsa¹⁴.

Per altro verso l'economia mista non stimola lo sviluppo del diritto

¹⁴ La vicenda è raccontata da Gallino; personalmente ho avuto modo di parlarne con Maranghi; il fenomeno è di comune esperienza, ed è attuale.

privato a protezione del risparmio, in quanto l'intermediazione bancaria per i depositanti è garantita dalla penetrante vigilanza bancaria; mentre per l'azionariato diffuso, componente non importante nel finanziamento delle società, la presenza dell'ente di gestione per le pp.ss. o dell'istituto di credito (es. Mediobanca), avrebbe dovuto essere sufficiente a garantire la legalità delle gestioni. Ma chi vigila sulle vigilanze? Il mercato è un controllo anche dell'efficienza delle funzioni di vigilanza: se l'esercizio delle azioni giudiziarie fosse stato di agevole portata per il mercato, probabilmente la crisi del Monte dei Paschi si sarebbe rivelata ben prima, non soltanto agevolando il compito della Vigilanza, che può anche contare sui meccanismi di diritto privato, ma contestualmente rendendola responsabile del modo di vigilare, per i profili di sua competenza; l'insufficienza del mercato può orientare nei fatti le vigilanze a sostituire i rimedi privati del mercato, divenendo tutori anziché ordinatori, come può accadere alla Consob.

Esaurito lo sviluppo del dopoguerra, ormai in un'economia che per progredire richiede innovazione e sofisticazione, nella mondializzazione, è necessario privatizzare, secondo un'operazione politica complessa, che non si esaurisce nel trasferire la proprietà delle aziende già in mano pubblica. Innanzitutto il sistema finanziario va articolato nella banca e nella borsa, per sviluppare la concorrenza e adeguare la finanza alle esigenze delle imprese industriali¹⁵. Si richiede poi di creare le condizioni di diritto privato e di diritto amministrativo di un'economia di mercato. Non è accaduto. La finanza è rimasta concentrata sull'intermediazione bancaria. Non soltanto importanti aziende sono rimaste sotto controllo pubblico, e per di più senza l'intermediazione dell'ente di gestione ora dipendono direttamente dal governo, cui spetta la nomina degli esponenti¹⁶. La disciplina di diritto privato non si è sviluppata in modo da sostituire la presenza pubblica; anzi, abbiamo visto che le protezioni del diritto privato sono regredite rispetto all'ordinamento

¹⁵ Ne parlava già Mattioli. Proponeva un meccanismo per avviare il risparmio all'investimento diretto in borsa, precisando in fine dell'intervento "A nessuno di voi sarà sfuggito che quest'impostazione tocca un delicatissimo settore: quello dei rapporti tra economia privata ed economia pubblica" (si tratta di uscire dalla statalismo ereditato dal fascismo; di privatizzare l'economia), Relaz. al cons. amm. Comit 25 gennaio 1946, in RODANO, *Il credito all'economia*, Milano 1983, pp. 160 -168.

¹⁶ Oggi (2 giugno) *La Stampa* titola: *Società pubbliche. Parte la corsa per 200 poltrone*. "soprattutto, se in ballo ci sono i pezzi più pregiati delle società di stato, il c.d. motore della finanza pubblica (racchiuso in parte nella Cassa dd.pp.)"

precedente¹⁷. Ancora, la proprietà delle banche, raccolte in pochi gruppi, attraverso reciproche correlazioni, e con la nuova figura della fondazione bancaria, con il pieno riconoscimento dei patti di voto¹⁸, si è venuta concentrando in un sistema che oggi diciamo autoreferenziale, che fatica a distinguere i ruoli del privato del pubblico e della politica: la concorrenza è praticamente eliminata¹⁹. Attraverso l'acquisizione di partecipazioni nei maggiori gruppi privati, l'influenza del sistema raggiunge le maggiori industrie. Ricordo che all'epoca delle privatizzazioni questa impostazione veniva argomentata come fase di passaggio, che avrebbe consentito alle banche ed alle maggiori imprese privatizzate di rafforzarsi per poi affrontare apertamente la concorrenza sul mercato globale²⁰. Abbiamo l'impressione che l'operazione non sia riuscita in modo brillante.

- (*Riflettiamo*) È curioso. Non si è sviluppato il mercato di borsa. L'economia è rimasta bancocentrica. È stata del tutto assente una politica di sviluppo dell'industria familiare, che è la risorsa della nostra economia. Sembra che la maggiore cura sia stata di preservare le caratteristiche dell'economia mista, di nostra tradizione, dissimulata sotto le parvenze di privata. Il nostro problema non è deregolamentare l'economia, cosa che comunque non si è fatta, ma regolamentarla secondo caratteristiche di mercato. Quando l'ulteriore sviluppo della nostra economia richiedeva il cambiamento delle istituzioni, ci siamo fermati. Abbiamo perduto tempo, forse aggravato le cose. La politica di espansione può essere un'alternativa al rigore se serve ad espandere gli investimenti produttivi, mentre è controproducente se, non accompagnata dal riassetto dei settori parassiti, espande l'assistenzialismo, come può accadere in Italia (è la discussione di questi giorni in Francia); perciò l'Europa ci chiede riforme strutturali. Anche la riforma del lavoro, delle relazioni sociali, presuppone la mobilità dei fattori produttivi dell'economia di

¹⁷ Non mi sento di condividere il rilievo "E' un tratto ricorrente dell'esperienza storica del nostro paese: le principali difficoltà non risiedono tanto nel contenuto delle norme, quanto nella loro concreta applicazione" (B.d.I. *Considerazioni finali*, 2013, p. 11): le norme sono inadeguate al mercato.

¹⁸ Perverso per un'economia di mercato per i conflitti d'interesse che gli accordi sviluppano.

¹⁹ Lo disse il Garante della concorrenza.

²⁰ Lo si disse anche per l'Alitalia.

mercato. Mi diceva Carli, saremo in grado di affrontare le novità che impone la globalizzazione dopo la caduta del muro di Berlino? L'uomo nella dimensione economica italiana non soffre di troppo mercato, non abbiamo il dominio del mercato, la tirannia del profitto; ma la tirannia della rendita; siamo nel pantano del corporativismo; e con l'economia soffre la dimensione sociale e politica dell'italiano.

